

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 695

Modifica regolamento dell'acqua potabile

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali

Il Municipio di Bedigliora vi ha sottoposto il nuovo regolamento dell'azienda comunale dell'acqua potabile (in seguito AAP) nel mese di ottobre 2020; l'approvazione cantonale, giunta in data 11 gennaio c.a., prevede alcune modifiche che necessitano la vostra approvazione. Inoltre, abbiamo adeguato alcuni articoli riferiti, in particolare, alla tenuta della contabilità – tenuta separatamente dal Comune fino a oggi – ma che con l'introduzione del nuovo modello contabile MCA2 sarà inglobata in quella del Comune.

Di seguito indichiamo sia l'articolo approvato sia la nuova versione:

Art. 1: Costituzione	Art. 1: Costituzione
<ol style="list-style-type: none">1 L'Azienda Acqua Potabile (in seguito nominata Azienda) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (del 12 dicembre 1907).2 L'Azienda è un istituto di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale.3 Il Municipio amministra l'Azienda Acqua Potabile e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.	<ol style="list-style-type: none">1 <i>Il servizio di approvvigionamento idrico è istituito e gestito dal Comune di Bedigliora, con diritto di privativa entro i confini giurisdizionali comunali. In casi eccezionali la privativa di distribuzione può essere delegata a terzi. Il servizio è sottoposto, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza e alla gestione del Consiglio comunale.</i>2 <i>Il Municipio amministra il servizio e lo rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.</i>
Art. 2: Scopo e campo di applicazione	Art. 2: Scopo e campo di applicazione
<ol style="list-style-type: none">1 Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture dell'Azienda e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.2 L'Azienda promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.	<ol style="list-style-type: none">1 <i>Il presente Regolamento disciplina i principi generali inerenti alla costruzione, all'esercizio, alla manutenzione e al finanziamento delle infrastrutture del Comune e ne regola i rapporti con gli abbonati, gli utenti e i terzi.</i>2 <i>Il Comune promuove un utilizzo parsimonioso e razionale dell'acqua.</i>
Art. 4: Organizzazione	Art. 4: Organizzazione
Organi dell'Azienda sono: - il Consiglio Comunale - la Municipalità (rispettivamente la Commissione amministratrice; artt. 11 e 12 della Legge sulla	<i>Il Servizio di approvvigionamento idrico è diretto dal Municipio ed è condotto dai seguenti organi: a) il Consiglio Comunale b) il Municipio</i>

<p>municipalizzazione dei servizi pubblici, LMSP); - la Commissione di revisione</p>	
<p>Art. 7: Contabilità dell'Azienda</p>	<p>Art. 7: Contabilità del Servizio di approvvigionamento idrico</p>
<p>La contabilità è allestita in base alle disposizioni della LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e la contabilità dei Comuni. Va tenuta una contabilità separata secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni del 30 giugno 1987. È applicabile l'art. 179 LOC; sono inoltre riservati i disposti di leggi speciali e le direttive settoriali.</p>	<p><i>Giusta l'articolo 13 RGFCC, tutti i costi ed i ricavi del servizio sono iscritti in uno specifico centro costo; l'eccedenza annuale di costi e ricavi sono da attribuire integralmente all'apposito fondo del capitale proprio.</i></p>
<p>Art. 10: Compiti dell'Azienda</p>	<p>Art. 10: Compiti del Comune</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1 L'Azienda distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie. 2 L'Azienda assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta Antincendio nella zona di distribuzione. 3 L'Azienda può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione. 4 L'Azienda provvede in particolare a: <ol style="list-style-type: none"> a. assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; b. informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita; c. informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari; d. assicurare che l'acqua sia distribuita nel limite del possibile nella quantità richiesta dall'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 42 e 44). 5 L'Azienda può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte 	<ol style="list-style-type: none"> 1 <i>Il Comune distribuisce, con diritto di privativa, acqua potabile e industriale nella zona di distribuzione di cui all'articolo 11, secondo le capacità degli impianti, alle condizioni del presente Regolamento e alle vigenti condizioni tariffarie.</i> 2 <i>Il Comune assicura, nella stessa misura, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta Antincendio nella zona di distribuzione.</i> 3 <i>Il Comune può inoltre fornire acqua ad altri enti di distribuzione.</i> 4 <i>Il Comune provvede in particolare a:</i> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>assicurare che l'acqua potabile distribuita sia conforme e rispetti i requisiti definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;</i> b. <i>informare annualmente l'utenza circa le caratteristiche dell'acqua potabile distribuita;</i> c. <i>informare immediatamente l'utenza nel caso in cui la qualità dell'acqua potabile non rientrasse nei parametri definiti dalla legislazione in materia di derrate alimentari;</i> d. <i>assicurare che l'acqua sia distribuita secondo i bisogni dell'utenza e alla pressione adeguata (riservati in particolare i casi di cui agli artt. 41 e 43), nel limite delle sue possibilità tecniche, giuridiche ed economiche relative alla costruzione, all'ampliamento e mantenimento dei propri impianti.</i> 5 <i>Il Comune può delegare compiti relativi alle installazioni interne a Ditte del ramo che</i>

<p>del ramo che assumono il ruolo di installatori. L'Azienda definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.</p> <p>6 Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.</p>	<p><i>assumono il ruolo di installatori. Il Comune definisce le condizioni, i compiti e le responsabilità degli installatori concessionari.</i></p> <p>6. <i>Ulteriori compiti sono definiti dal presente Regolamento.</i></p>																																																		
Art. 52: Piscine e fontane	Art. 52: Piscine e fontane																																																		
<p>1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i (5 – 10)mc. Omissis.</p>	<p>1. È ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 5 mc. Omissis....</p>																																																		
Art. 74: Tassa di utilizzazione	Art. 74: Tassa d'utilizzazione																																																		
Omissis....	Omissis....																																																		
<p>c) Tassa di noleggio dei contatori I contatori sono di proprietà dell'Azienda e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Diametro nominale DN (mm)</th> <th>Unità</th> <th colspan="2">Costo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>25</td> <td>fino a ¾"</td> <td>Fr.</td> <td colspan="2">20.00/anno</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>fino a 1"</td> <td>Fr.</td> <td colspan="2">25.00/anno</td> </tr> </tbody> </table>	Diametro nominale DN (mm)		Unità	Costo		25	fino a ¾"	Fr.	20.00/anno		25	fino a 1"	Fr.	25.00/anno		<p>c) Tassa di noleggio dei contatori I contatori sono di proprietà del Comune e l'abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DN (mm)</th> <th>Unità (pollici)</th> <th>Unità</th> <th>minimo</th> <th>massimo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15</td> <td>1/2"</td> <td>Fr./anno</td> <td>10</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>3/4"</td> <td>Fr./anno</td> <td>20</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>1"</td> <td>Fr./anno</td> <td>25</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>1"1/4</td> <td>Fr./anno</td> <td>30</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>1"1/2</td> <td>Fr./anno</td> <td>40</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>2"</td> <td>Fr./anno</td> <td>50</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	DN (mm)	Unità (pollici)	Unità	minimo	massimo	15	1/2"	Fr./anno	10	20	20	3/4"	Fr./anno	20	30	25	1"	Fr./anno	25	35	32	1"1/4	Fr./anno	30	40	40	1"1/2	Fr./anno	40	50	50	2"	Fr./anno	50	60
Diametro nominale DN (mm)		Unità	Costo																																																
25	fino a ¾"	Fr.	20.00/anno																																																
25	fino a 1"	Fr.	25.00/anno																																																
DN (mm)	Unità (pollici)	Unità	minimo	massimo																																															
15	1/2"	Fr./anno	10	20																																															
20	3/4"	Fr./anno	20	30																																															
25	1"	Fr./anno	25	35																																															
32	1"1/4	Fr./anno	30	40																																															
40	1"1/2	Fr./anno	40	50																																															
50	2"	Fr./anno	50	60																																															

Il Municipio invita l'On.do Consiglio Comunale a voler **deliberare**:

- sono approvati le modifiche agli articoli 1, 2, 4, 7, 10, 52 e 74 del regolamento dell'acqua potabile di Bedigliora per la distribuzione di acqua potabile (e industriale), come sopra esposti.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO DI BEDIGLIORA
il sindaco: *T. Belloni*
la segretaria: *H. Andino*



Allegato: ratifica della SEL dell'11.01.2021

RM. 8220 del 18.05.2021

Commissione d'esame: **Gestione e Petizioni**

INTIMAZIONE**12 GEN. 2021****RICEVUTO****15 GEN 2021**Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 23 novembre 2020 del Comune di Bedigliora postulante l'approvazione del nuovo Regolamento dell'Azienda comunale dell'acqua potabile di Bedigliora per la distribuzione di acqua potabile (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale il 5 ottobre 2020;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato interposto e il diritto di referendum non è stato esercitato.

Visto il preavviso 16 dicembre 2020 dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, che, complimentandosi con il Comune per l'approfondito lavoro di revisione e aggiornamento del Regolamento, ha comunicato quanto segue:

“ Art 52: definire un volume univoco al di sopra del quale una vasca è definita piscina.

Art 74: In merito al tariffario, prendiamo atto che sono state integrate le osservazioni contenute nel preavviso di Mister Prezzi per quanto concerne l'importo della tassa forfettaria con un massimo di fr. 100 per le abitazioni e la tariffa unica al consumo. Tuttavia rileviamo ancora alcuni aspetti (che esulano dalla competenza del servizio di Sorveglianza dei prezzi) da verificare:

- la tassa base (Tabella A) va calcolata con lo stesso criterio della tassa di allacciamento, in base alla portata nominale del contatore (espressa in Fr/mc/h/anno). Tale principio è causale e non dà adito a disparità di trattamento. Il calcolo della tassa base rispetto al tipo di attività è anche accettabile, ma viste le notevoli differenze (da 47 a 702 fr), in caso di ricorsi da parte di privati il Comune dovrà chiarire il criterio alla base del calcolo.
- è inoltre consigliabile stabilire una forchetta per la tassa base: non è obbligatoria, ma consente all'Azienda un margine di manovra per sopportare gli investimenti futuri dell'azienda. Diversamente, per apportare modifiche delle tariffe sarà necessaria una modifica del Regolamento.
- tabella C: estendere la tabella comprendendo tutta la casistica di contatori presenti. La dicitura 'per contatori di diametro superiore' si applica a diametri superiori ai 50 mm. Se si vuole inserire una tabella di conversione tra i diametri espressi in mm e in pollici, va corretta nel modo seguente:

DN (mm)	Ø (pollici)	Unità	Minimo	Massimo
15	½"	Fr./anno
20	¾"	Fr./anno	20	...
25	1"	Fr./anno	25	...
32	1"¼	Fr./anno
40	1"½	Fr./anno
50	2"	Fr./anno

Anche in questo caso è consigliabile stabilire una forchetta minimo/massimo.

- Rammentiamo inoltre che ai servizi comunali vanno applicate le medesime tariffe delle altre utenze. I relativi costi devono essere a carico del Comune e non del servizio di fornitura.”

La scrivente Sezione si allinea alle considerazioni sopraesposte e vi invita a prenderne debita nota, osserva altresì quanto segue nel merito dei singoli articoli:

Art.36: Pericolo di gelo

Il rinvio normativo citato viene corretto d'ufficio come segue poiché errato:

“...conformemente all'art. 41 capoverso 2...”.

Dato quanto sopra;

rammentato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione del regolamento va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli artt. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, e il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994;

risolve:

1. È approvato il nuovo Regolamento dell'Azienda comunale dell'acqua potabile di Bedigliora per la distribuzione di acqua potabile del Comune di Bedigliora con le osservazioni e adattamenti di cui ai considerandi.

Ossia:

1.1. Art.36 (correzione d'ufficio).

1.2. Art. 52 (invito a voler definire un volume unico in relazione alla categoria piscine).

1.3. Art. 74 (osservazioni con suggerimenti di adattamento).

2. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 200.-- (duecento), è a carico del Comune di Bedigliora.

3. Sono riservati i diritti dei terzi.

4. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.

5. Intimazione e comunicazione a:

- Municipio del Comune di Bedigliora, 6981 Bedigliora;
- Presidente del Consiglio Comunale, per il tramite del Municipio.

Invio interno a:

- Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico, (dt-spaas@ti.ch);
- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni, (di-sg@ti.ch).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

M. Della Santa



La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca



